



*Comune di Sessano del Molise – Is –
Provincia di Isernia*

DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 23.03.2020

OGGETTO: EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO ED APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e*

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 11 marzo 2020;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art.1, comma 6, del DPCM del 11/03/2020, il quale stabilisce che “*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli dal 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 , n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;*

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, la quale stabilisce in particolare che:

- le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento senza pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;

- le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;

- le amministrazioni assicurano, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM del 08/03/2020, prevedendo, vista la situazione emergenziale, modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso;

- le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;

- l'attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica degli uffici (ad es. appuntamento telefonico);

DATO ATTO che, conformemente alle disposizioni richiamate, il Sindaco di questo Comune con disposizione prot. n. 1062 del 13.03.2020 individuava quali attività indifferibili da rendere in presenza le seguenti:

- *servizi demografici;*
- *servizi cimiteriali;*
- *polizia locale e vigilanza del territorio;*
- *protezione civile;*
- *protocollo;*
- *attività tecnica manutentiva*

DATO ATTO , altresì, che con avviso del 10.03.2020 a firma del Sindaco, pubblicato all'albo pretorio n. r. p. 84-2020 sono già state dettate limitazioni all'eccesso del pubblico agli uffici comunali in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 ;

VISTO l'art. 87 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 18 del 17.03.20201 *“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, commi 2 e 7;

DECRETA

che per tutta la durata dello stato di emergenza da Covid 19 e, comunque, fino a nuovo avviso:

1. l'accesso agli uffici pubblici comunali sia limitato solo a situazioni di comprovata necessita' e cioè solo ed esclusivamente a casi urgenti ed improcrastinabili e previo appuntamento telefonico;
2. che, per informazioni ed esigenze particolari, l'utenza utilizzi i **recapiti telefonici** (0865-930131 Casa comunale; 340-3510395 Sindaco ; 393-5637227 Polizia Locale) ed indirizzi e - mail (pec: **protsessanodelmolise@pec.it**; affari generali - e-mail: **sessano@tiscali.it**; ufficio tecnico - e-mail: **t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it**), con cui, in presenza di situazioni di comprovata necessita' e cioè di casi urgenti ed improcrastinabili, potranno concordarsi appuntamenti per il disbrigo di urgenze;
3. il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio nonché comunicato ai dipendenti comunali per opportuna conoscenza.
4. di dare atto che, presso gli uffici comunali, dovranno essere osservate le misure di sicurezza diramate e previste dalla normativa di emergenza vigente ed esposte all'interno dei locali comunali stessi.
5. di dare atto che le presenti disposizioni annullano e sostituiscono le precedenti con esse contrastanti.

IL SINDACO
F.TO PINO VENDITTI